

COORDINAMENTO ATTIVITÀ DI RICERCA
SETTORE V - CONVENZIONI, CONTRATTI E FONDAZIONI

6.5) STIPULA DELLA CONVENZIONE QUADRO TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" E IL CONSORZIO HYPATIA

Si sottopone al Senato la proposta di convenzione quadro tra l'Ateneo e il Consorzio Hypatia al fine di realizzare congiuntamente attività di studio e di ricerca a carattere multidisciplinare su temi di interesse comune nei diversi settori afferenti alle rispettive sfere di competenza.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'iniziativa comune potrà riguardare: la promozione e lo sviluppo di nuovi materiali ecocompatibili e delle energie rinnovabili, lo studio di processi tecnologici, la formazione rivolta a personale tecnico afferente a settori strategici (edilizia, energetica, mobilità, etc.), il tutto in un'ottica di salvaguardia dell'ambiente e di rispetto e promozione della salute dell'uomo.

Il Consorzio Hypatia - costituito in data 15 luglio 2008 dalle società PromoIdea srl, WorldTech srl, CECOM srl, Omnia Consulting srl, Semat Automation srl, TDI Systems srl, Omicron Industriale srl, Aemme Elettronica srl, MW Microtech s.r.l., T-Quadro Electronics srl, More Language srl, NT& S srl, ASA spa, Fisher connectors e Ricambio Lampade srl - ha quali scopi istituzionali, tra gli altri: promuovere e coordinare attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di nuovi materiali ecocompatibili e delle energie rinnovabili; studiare i processi tecnologici in un'ottica di sostenibilità ambientale; svolgere analisi economiche, giuridiche ed organizzative per l'innovazione; provvedere all'addestramento per l'innovazione tecnologica; svolgere attività di trasferimento tecnologico a supporto del trasferimento delle conoscenze e delle competenze delle Università e dei Centri di ricerca verso i Consorziati e Enti Pubblici o Privati.

Le Parti procederanno all'espletamento delle attività sopra descritte mediante la sottoscrizione di specifici atti esecutivi che costituiranno parte integrante e sostanziale della convenzione.

Il Consorzio Hypatia e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" mettono reciprocamente a disposizione attrezzature, locali, risorse e professionalità da utilizzare per lo svolgimento delle attività di comune interesse.

Le parti concorderanno negli atti esecutivi, di cui sopra, il proprio contributo all'iniziativa di volta in volta definita nell'ambito dell'oggetto dell'accordo; eventuali contributi economici a carico dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" saranno sostenuti dalla struttura universitaria direttamente interessata.

Il Consorzio Hypatia e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" designeranno un proprio rappresentante responsabile per le attività di programmazione, attuazione e monitoraggio dei risultati della convenzione.

La convenzione ha la durata di cinque anni e potrà essere rinnovata con atto aggiuntivo che richiami gli stessi contenuti e termini riportati nell'atto, previa delibera dei rispettivi Organi competenti.

Terminata l'esposizione il Presidente dichiara aperta la discussione.

IL SENATO

- udita la relazione del Presidente;
- presa visione della bozza di convenzione quadro tra l'Ateneo e il Consorzio Hypatia;
- presa visione dello statuto del Consorzio Hypatia;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;

ESPRIME

- parere favorevole alla stipula della convenzione quadro tra l'Ateneo e il Consorzio Hypatia al fine di realizzare congiuntamente attività di studio e di ricerca a carattere multidisciplinare su temi di interesse comune nei diversi settori afferenti alle rispettive sfere di competenza.

Le Parti procederanno all'espletamento delle attività oggetto dell'accordo mediante la sottoscrizione di specifici atti esecutivi che costituiranno parte integrante e sostanziale della convenzione.

La convenzione ha la durata di cinque anni e potrà essere rinnovata con atto aggiuntivo che richiami gli stessi contenuti e termini riportati nell'atto, previa delibera dei rispettivi Organi competenti.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

CONVENZIONE QUADRO

TRA

L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", in prosieguo denominata 'Università', con sede in Roma, Via Orazio Raimondo n°18, in persona del Rettore pro-tempore Prof. Alessandro Finazzi Agrò, nato a Roma, il 30.05.1941, per la sua carica domiciliato presso la sede dell'Università, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del.....

E

Il Consorzio Hypatia con sede in Grottaferrata (Roma), Via IV Novembre n. 42, nella persona del suo legale Rappresentante, il Presidente pro-tempore, Dott. Flavio Lucibello, nato a Roma, il 18.06.1957, in prosieguo denominato "Consorzio" per la sua carica domiciliato presso la sede del Consorzio.

PREMESSE

CONSIDERATO che il Consorzio, costituitosi in data 15 luglio 2008, ha quali scopi istituzionali, tra gli altri: promuovere e coordinare attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di nuovi materiali ecocompatibili e delle energie rinnovabili; studiare i processi tecnologici in un'ottica di sostenibilità ambientale; svolgere analisi economiche, giuridiche ed organizzative per l'innovazione; provvedere all'addestramento per l'innovazione tecnologica; svolgere attività di trasferimento tecnologico a supporto del trasferimento delle conoscenze e delle competenze delle Università e dei Centri di ricerca verso i Consorziati e Enti Pubblici o Privati;

CONSIDERATO che il Consorzio si propone come organo d'impulso per la cooperazione con i centri di ricerca e le Università perché solo l'interazione ed una stretta collaborazione delle aziende con gli enti di ricerca più all'avanguardia, ovvero quelli dedicati alla ricerca di base, garantisce una maggiore qualificazione delle attività svolte e consente, in particolare, l'inserimento in un settore in continua evoluzione come quello della scienza dei materiali e delle nuove tecnologie per l'ambiente;

CONSIDERATO che le Università sono un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con istituzioni, enti e soggetti extra-universitari pubblici o privati;

CONSIDERATO in particolare che l'Università promuove la realizzazione di attività didattiche, scientifiche, di ricerca e formative attinenti alla Scienza dei materiali e alle Tecnologie per l'ambiente;

CONSIDERATO che le Parti hanno interesse a sviluppare rapporti di collaborazione su temi di interesse comune e pertanto intendono stipulare una convenzione per regolare tale rapporto;

CONSIDERATO che, allo stato attuale, risulta non conveniente procedere ad una puntuale individuazione di tutte le iniziative in cui potrà concretizzarsi la collaborazione e pertanto appare opportuno addivenire alla stipula di una convenzione che abbia natura normativa, rinviando la specifica delle singole attività, con la determinazione dei tempi di realizzazione e la ripartizione dei rispettivi oneri, ad appositi atti esecutivi che verranno a costituire parte integrante e sostanziale della presente convenzione

TUTTO QUANTO CIÒ PREMESSO

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.

ART. 2

Il Consorzio e l'Università si impegnano ad attivare una collaborazione al fine di realizzare congiuntamente attività di studio e di ricerca a carattere multidisciplinare su temi di interesse comune nei diversi settori afferenti alle rispettive sfere di competenza. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'iniziativa comune potrà riguardare: la promozione e lo sviluppo di nuovi materiali ecocompatibili e delle energie rinnovabili, lo studio di processi tecnologici, la formazione rivolta a personale tecnico afferente a settori strategici (edilizia, energetica, mobilità, etc.), il tutto in un'ottica di salvaguardia dell'ambiente e di rispetto e promozione della salute dell'uomo.

Le Parti procederanno all'espletamento delle attività sopra descritte mediante la sottoscrizione di specifici atti esecutivi che costituiranno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 3

Gli atti esecutivi di cui al precedente articolo potranno concernere, nei settori sopra individuati, collaborazioni a contenuto didattico (per l'attivazione di dottorati, master, ecc.), collaborazioni di ricerca, l'organizzazione la realizzazione di convegni e simposi nazionali ed internazionali su temi di interesse comune.

Fatte salve le competenze del Senato Accademico, gli atti esecutivi dovranno comunque indicare:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare;
- la durata;
- i termini dell'impegno assunto da ciascuna delle parti anche in relazione alla ripartizione di oneri;
- i responsabili scientifici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire.

Gli atti esecutivi scaturenti dall'applicazione della convenzione quadro devono essere preventivamente sottoposti agli Organi competenti del Consorzio e dell'Università.

Specifici incarichi per attività di ricerca e/o consulenza potranno essere formalizzati di volta in volta, sempre nel rispetto della vigente normativa in materia di attività per conto terzi e delle procedure amministrative connesse, anche in relazione ai profili di trasparenza ed evidenza pubblica.

Potranno inoltre essere attivate iniziative di tirocinio, che, in attuazione della normativa vigente, saranno disciplinate con la sottoscrizione di specifici progetti formativi concordati tra le Parti.

ART. 4

Il Consorzio e l'Università mettono reciprocamente a disposizione attrezzature, locali, risorse e professionalità da utilizzare per lo svolgimento delle attività di comune interesse.

Le parti concorderanno negli atti esecutivi, di cui all'art. 3, il proprio contributo all'iniziativa di volta in volta definita nell'ambito dell'oggetto del presente accordo; eventuali contributi economici a carico dell'Università saranno sostenuti dalla struttura universitaria direttamente interessata.

ART. 5

Il Consorzio e l'Università designeranno un proprio rappresentante responsabile per le attività di programmazione, attuazione e monitoraggio dei risultati della presente convenzione.

ART. 6

Ogni attività prevista nella presente convenzione si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento del Consorzio e dell'Università.

ART. 7

Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che

venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui alla presente convenzione. Ciascuno dei contraenti garantisce:

- una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per i danni che il proprio personale potrà causare nell'espletamento delle attività presso terzi;
- una copertura assicurativa INAIL per infortuni sul lavoro e per malattie professionali a favore del proprio personale.

Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008.

ART. 8

I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente intesa avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente intesa e previo assenso dell'altra Parte.

Qualora il Consorzio e l'Università intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni e, comunque, saranno tenute a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca.

Le parti convengono che, nel caso di affidamento di incarichi e di attivazione di attività conto terzi, tutti i risultati conseguiti nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, rimangono di proprietà esclusiva della Parte che avrà affidato l'incarico, e pertanto tutte le copie dei prodotti e la relativa documentazione realizzata in esecuzione delle predette attività, al termine delle stesse, dovranno essere consegnate alla Parte che avrà affidato l'incarico.

In conseguenza di quanto convenuto nel terzo comma, ciascuna delle Parti potrà riconoscere all'altra, in via esclusiva e per ciò che non comporta lesione dei propri interessi, quando questi risultino alternativi, tutti i diritti di utilizzazione e di sfruttamento commerciale dei prodotti, previsti dalle leggi sui diritti d'autore, in materia brevettuale e da ogni altra eventuale disposizione in materia.

E' consentito a ciascuna delle Parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto dell'accordo.

ART. 9

I diritti patrimoniali sulle cognizioni, le invenzioni, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, i data bases e ogni altro prodotto d'ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono alle Parti in rapporto al contributo inventivo-creativo apportato dalle stesse, salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l'attività di ricerca. Per quanto riguarda la destinazione dei risultati corrispondenti alla quota di partecipazione dell'Università, quest'ultima sarà regolamentata tenendo anche conto della disciplina prevista dagli articoli 64 e 65 del decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30.

L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in azioni comuni sarà oggetto di separato accordo tra le Parti, previamente sottoposto all'approvazione dei rispettivi Organi competenti; in tal caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

ART. 10

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.

In particolare, il logo del Consorzio e quello dell'Università potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente convenzione.

L'utilizzazione del logo del Consorzio e dell'Università, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'articolo 2 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata.

ART. 11

La presente convenzione ha la durata di cinque anni e potrà essere rinnovata con atto aggiuntivo che richiami gli stessi contenuti e termini riportati nel presente atto, previa delibera dei rispettivi Organi competenti.

ART. 12

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 13

Il presente atto, redatto in triplice copia, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26.4.86, le spese di bolo sono carico del Consorzio. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma,

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA 'TOR VERGATA'

IL RETTORE

(Prof. Alessandro Finazzi Agrò)

PER IL CONSORZIO HYPATIA

IL PRESIDENTE

(Dott. Flavio Lucibello)